



## Il Papa: "No alla guerra per vendere armi"

"Bisogna dire no all'odio fraticida e alle sue menzogne", ha ribadito Francesco, che ha ringraziato quanti hanno partecipato ieri alle veglia per la Siria. Il Pontefice ha affermato: "L'impegno continua"



"MAI PIU' LA GUERRA! SCOPPI LA PACE"!

"No all'odio fraticida e alle menzogne di cui si serve, alla violenza in tutte le sue forme, alla proliferazione delle armi e al loro commercio illegale".

Lo ha detto il Papa all'Angelus, aggiungendo: "Dobbiamo combattere contro chi segue altri interessi se non quelli della pace e del bene comune". "Preghiamo perché cessi subito la devastazione in Siria", ha affermato. Dopo la veglia per la pace di ieri, Francesco ha ribadito: "L'impegno continua".

**"Guerre solo per interessi commerciali?"** - "Sempre rimane il dubbio, - ha spiegato Francesco a braccio all'Angelus - se questa guerra di qua o di là è davvero una guerra o è una guerra commerciale per vendere queste armi, o è per incrementarne il commercio illegale?".

**"Preghiamo per la pace in tutto il Medio Oriente"** - "Preghiamo anche - ha aggiunto il Papa - per gli altri Paesi del Medio Oriente, particolarmente per il Libano, perché trovi la desiderata stabilità e continui ad essere modello di convivenza; per l'Iraq, perché la violenza settaria lasci il passo alla riconciliazione; per il processo di pace tra Israeliani e Palestinesi: progredisca con decisione e coraggio. E preghiamo per l'Egitto, affinché tutti gli egiziani, musulmani e cristiani, si impegnino a costruire insieme la società per il bene dell'intera popolazione".

**"Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla veglia"** - "Vorrei ringraziare - ha detto il Papa dopo aver recitato l'Angelus - tutti coloro che, in diversi modi, hanno aderito alla ve-

glia di preghiera e digiuno di ieri sera. Ringrazio - ha aggiunto - tante perso-

ne che hanno unito l'offerta delle loro sofferenze.

Ringrazio le autorità civili, come pure i membri di altre comunità cristiane o di altre religioni, e uomini e donne di buona volontà che hanno vissuto, in questa circostanza, momenti di preghiera, digiuno, riflessione".

*A cura della redazione*

## Le misure - E spuntano altri 1.500 esodati

Sono i dipendenti di Comuni e Regioni "esonerati" in base alla legge Brunetta del 2008

Quello degli esodati sembra davvero un pozzo senza fondo. Appena chiusa la quarta salvaguardia -

6.500 "licenziati individuali" per i quali il ministro del lavoro Giovannini, nel decreto lmu, ha previsto 583 milioni in sei anni, dal 2014 al 2019 - ora ne spuntano almeno altri 1.500. Si tratta di lavoratori "esonerati" in base alla "legge Brunetta" del 2008, dipendenti di Comuni e Regioni, che però a differenza dei "colleghi" in analoghe condizioni, ma impiegati nelle amministrazioni centrali, rischiano da dicembre di scivolare nel limbo dei senza reddito né pensione. L'ennesimo capitolo della saga parte da lontano. Governo Berlusconi, manovrina estiva di Tremonti, cinque anni fa. All'articolo 72, comma uno, del decreto 112 si definisce una nuova categoria di dipendenti pubblici che non sono né lavoratori né pensionati: gli "esonerati". Ovvero coloro che possono chiedere, nei cinque anni precedenti al raggiungimento dei 40 di contributi, di essere appunto "esonerati" dal lavoro, con la garanzia del 50% dello stipendio, 70% se si dedicano al volontariato. Un modo per aprire spazi e posti. Le domande fioccano. Poi però arriva Monti e il Salva-Italia del dicembre 2011, la prima manovra d'austerità che contiene anche la riforma Fornero delle pensioni.

Il governo dei professori blocca quel meccanismo di "esonero". E fissa nel 4 dicembre 2011 la data ultima in cui applicare la regola dell'uscita anticipata con mezzo stipendio. È chiaro però che così innesca, su questa particolare categoria, la miccia insita nei nuovi parametri previdenziali, con l'allungamento per tutti della permanenza al lavoro: rimanere scoperti, senza en-

trate. Bloccati tra la fine della vita professionale attiva e la quiescenza. Dunque si interviene con un decreto ministeriale (11 giugno 2012). E si "salvaguarda", consentendo di applicare i vecchi requisiti per la pensione (pre Fornero), questi "esonerati". O meglio, misteriosamente, solo una parte di essi: i dipendenti delle amministrazioni centrali (ministeri, enti, etc). Non anche quelli di Regioni e Comuni. Che dunque protestano. Vasco Errani, in qualità di presidente della Conferenza dei governatori, scrive alla Fornero e a Patroni Griffi (allora ministro della Funzione pubblica) il 20 dicembre del 2012. E lamenta «la disparità di trattamento difficilmente comprensibile», chiedendo «una equiparazione tra la posizione degli esonerati statali e quella degli esonerati regionali». Problema risolto? No. Anzi i lavoratori degli enti locali che inoltrano la domanda di "salvaguardia" alle Direzioni territoriali del lavoro se la vedono respinta, «per la sussistenza di elementi ostativi». Fatti due calcoli, i primi che saranno in difficoltà (senza entrate) saranno gli "esonerati" del 2009.

Il prossimo Natale, anziché diventare pensionati, si ritroveranno esodati da ex esonerati, con uno, due o più anni prima dell'assegno.

**All'interno in evidenza:**

**Lettera alla redazione**

**Notizie ...notizie ...**

**Tabella riassuntiva decreto del "fare"**

## Lettere alla redazione

Una lettrice ci scrive ...

### Lo "schiaffo" agli iscritti

Sono un'iscritta, anzi no, lo ero, alla FP Cisl di Torino. E adesso vi spiego il perché... L'altro giorno è arrivata nel mio ente (io sono addetta al protocollo) una lettera del Segretario Generale della Cisl Fp di Torino, destinatari i Sindaci, i Segretari Comunali e i Referenti Delegazione Trattante (sarà quella di parte pubblica?) nella quale si informava che l'operatore che fino allora si era occupato del mio Ente, non rappresentava e non operava più per conto della Segreteria Territoriale Cisl Fp. Quella lettera terminava con " ... sarà nostra premura richiedere, a breve, un incontro con le Ill. Me Sig. Vostre per presentare i nuovi operatori sindacali che seguiranno la V. Amministrazione." Bravi! Invece di spiegare a noi iscritti cosa stava succedendo e magari decidere con noi se questo cambio ci era gradito, il Segretario Generale della Fp Cisl Torino si rivolge direttamente e unicamente all'Amministrazione per comunicare la variazione e si preoccupa di presentare i prossimi operatori sindacali solamente alle "illustrissime Signorie loro". Non hanno menzionato gli iscritti neppure per conoscenza...

Se non fossi stata al protocollo non avrei mai saputo nulla, salvo leggere, per fortuna, un comunicato nel quale "i fuoriusciti", nel mio, come in altri Enti, hanno spiegato di persona le loro ragioni e le motivazioni della loro scelta.

Questa mancanza di considerazione e attenzione verso gli iscritti è la riprova che quanto hanno denunciato i "fuoriusciti" nei loro comunicati corrisponde a verità e rivela quanto sia assordante "l'incredibile silenzio dell'attuale dirigenza della Fp Cisl di Torino" verso le dipendenti e i dipendenti degli Enti pubblici.

A questi illustri personaggi del (mi pare di averlo letto sui giornali) "rinnovamento" diciamo: non scomodatevi a venirci a cercare, riceverete presto copia (disdetta) della nostra disapprovazione e ... continuate così, vedrete quanti ne rimarranno ancora iscritti alla Cisl Fp.

(lettera firmata)

## NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE



### Obbligatorio risarcire il lavoratore per le ferie non godute

Anche se il contratto collettivo di categoria esclude la monetizzazione.

A prevalere, secondo quanto affermano i giudici della Cassazione (sent. n. 18168 del 26 luglio 2013) sono i principi UE, secondo cui le ferie sono irrinunciabili, e rappresentano il riposo cui ha diritto il lavoratore, vale a dire il recupero delle energie psicofisiche, ma anche la possibilità di dedicarsi di più a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività sportive o ricreative, o di viaggiare.

Il rilievo secondo cui il contratto collettivo applicabile al dipendente esclude che siano monetizzabili le ferie non godute non è importante ai fini della risoluzione della controversia, dal momento che lo stesso deve essere reinterpretato alla luce dei principi europei.

Pertanto, l'indennità sostitutiva scatta anche se la mancata fruizione non dipende dal datore e il contratto collettivo applicabile in azienda prevede invece il pagamento soltanto quando la mancata fruizione è dipesa da motivi di servizio (purché ovviamente il mancato riposo non sia dipeso da colpa del lavoratore).

L'indennità sostitutiva, avvisano i giudici, ha una doppia natura: risarcitoria, appunto perché compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo; retributiva, in quanto costituisce un'erogazione che risulta connessa al sinallagma che caratterizza il rapporto di lavoro, come rapporto a prestazioni corrispettive: più specificamente essa rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe dovuto invece essere lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.

### Assegnazione di mansioni superiori e rifiuto da parte del lavoratore: illegittimo il licenziamento

**Con sentenza n. 17713 del 19 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato l'illegittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori se esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori, anche penali.**

Detto principio di diritto è stato reso dalla Corte in accoglimento del ricorso di un dipendente, che rivestiva la qualifica di quadro, il quale era stato licenziato dalla società per cui lavorava per non aver voluto assumere temporaneamente le funzioni di direttore di un ipermercato. Invero, lo

svolgimento delle funzioni di direttore di un ipermercato, estranee alle mansioni di inquadramento del ricorrente, comportava l'assunzione delle connesse responsabilità penali. Ciò

che aveva indotto lo stesso ricorrente a rifiutare l'espletamento del suddetto incarico, se non previo esonero da responsabilità penali, proprio per aver in passato subito procedimenti penali a causa dell'accettazione dello svolgimento dell'indicato servizio, presso altri punti vendita della società.

Riprendendo un consolidato orientamento, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che,

(continua a pag. 3)



## NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE

in applicazione del principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall'art. 1460 c.c., il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo, e quindi non giustificare il licenziamento, sempre che tale rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304). Nel caso di specie, colui che svolge il «servizio di responsabile di permanenza» in un ipermercato è la persona che, durante lo svolgimento del servizio, assume il ruolo di responsabile del punto vendita, con tutto ciò che ne consegue in termini di controllo e vigilanza dei prodotti messi in vendita. Attraverso l'attribuzione del «servizio di permanenza» a soggetti privi delle necessarie competenze si espongono, pertanto, i lavoratori al rischio di essere sottoposti a procedimento penale per condotte difficilmente evitabili, per cui il rifiuto opposto dal lavoratore de quo avrebbe dovuto, secondo gli Ermellini, essere valutato anche alla luce del comportamento illegittimo del datore di lavoro.

In conclusione, sostiene la Corte che «deve considerarsi legittimo il rifiuto opposto da un dipendente di una società che si occupa del commercio e della vendita di alimenti e bevande, e che è articolata sul territorio in più punti vendita, di svolgere il 'servizio

di permanenza di direzione' di uno di questi punti vendita - servizio che comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del punto vendita stesso, nei suoi riflessi anche penalistici - se non è dimostrato che si tratta di un compito rientrante nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi ha conoscenze adeguate per il relativo svolgimento».

### Visita fiscale, non è ingiustificata l'assenza dal domicilio in presenza di un certificato generico

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15723 del 21 giugno 2013, ha condannato l'INPS al trattamento di malattia negato al lavoratore sul presupposto dell'ingiustificatezza dell'assenza dal domicilio del lavoratore, non reperito in occasione della visita fiscale. Il lavoratore, però, presenta un certificato medico che, seppur generico, attesta la sua presenza dal medico curante presso il quale questi si era recato quando non era stato trovato al domicilio.

In particolare, per la cassazione della decisione emanata dalla Corte di Appello il ricorrente ha contestato la valutazione di genericità del documento operata dai giudici di appello; ha ritenuto che la stessa si poneva in contrasto con il fatto che

in prime cure sulla base del medesimo documento era stata riconosciuta la fondatezza nel merito del diritto al trattamento di malattia; ha lamentato l'omessa valutazione della totale soccombenza dell'istituto previdenziale in primo grado.

Il Supremo collegio decide per accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, condanna l'istituto previdenziale alle spese dell'intero giudizio.

### Assunzioni nel pubblico impiego, soppresse le certificazioni sanitarie

Da oggi è in vigore la

TASSE SUL PENTAGRAMMA  
A PAGARE SARANNO  
SOLO LE SOLTE NOTE!



legge 9 agosto 2013, n. 98 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto del fare), che racchiude un cospicuo pacchetto di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Fra le novità introdotte rileva in particolare la soppressione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

a) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del D.P.R. 3/1957 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato laddove si prevede che possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti: 4) idoneità psico fisica all'impiego;

b) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 686/1957 (di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato), laddove si prevede che i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dalla Amministrazione a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

c) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, laddove si prevede che possono

(continua a pag.4)



## NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE

accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, contenente il regolamento sulla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, laddove si prevede quale requisito generale: b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), laddove si prevede che possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica

del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica.

### **Nella «Pa» nessun limite per i disabili. Categorie protette. Nel Dl sul pubblico impiego la deroga al divieto di nuove assunzioni**

Le amministrazioni pubbliche devono rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette in base alla dotazione organica rivista a seguito delle misure di contenimento della spesa e procedere all'assunzione di disabili che consentano di colmare il divario fra il numero così rideterminato e quello dei lavoratori soggetti al collocamento obbligatorio già in forza. La disposizione, introdotta dall'articolo 7 del Dl 101/13, deroga agli attuali divieti di nuove assunzioni anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in soprannumero.

L'articolo 9, comma 4-ter, del Dl 76/13 inserisce a sua volta nell'articolo 3 del Dlgs 216/03 il comma 3-bis, secondo cui i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad introdurre misure "ragionevoli" per garantire ai disabili la parità rispetto agli altri lavoratori impiegati in azienda. I datori di lavoro potranno contare sull'aumento della dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 68/99, pari

a 10 milioni per il 2013 e a 20 per il 2014, prevista dal comma 4-ter dello stesso articolo 9.

Si ricorda che la Corte di giustizia europea ha condannato il 4 luglio 2013 il nostro Paese (C-312/11) perché le norme nazionali sul diritto al lavoro delle persone disabili non rispettano l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia d'occupazione e condizioni di lavoro. Il nostro Paese è stato condannato perché non ha imposto «a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili». Secondo la Corte la nozione di "handicap" si riferisce ad una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Secondo la direttiva 2000/78/CE, recepita con il Dlgs 216/03, la messa a punto di misure che tengano conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nella lotta alla discriminazione fondata sull'handicap. La direttiva sancisce pertanto, l'obbligo di mettere in atto misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o d'inquadramento. Sull'argomento la Corte di giustizia europea è intervenuta anche con la sentenza dell'11 aprile 2013 (C 335/2011) sottolineando la prevalenza degli accordi internazionali, conclusi dall'Unione, sulle norme di diritto derivato e la conseguente interpretazione di queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a detti accordi. Avendo la Ue approvato, con la decisione 2010/48 la Convenzione dell'Onu, la direttiva 2000/78 nonché la norma nazionale di recepimento

(continua a pagina 5)

Con la crisi cambia il modo di comperare



## NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE

devono essere oggetto di un'interpretazione conforme a tale Convenzione.

L'inserimento del comma 3-bis nel contesto del Dlgs 216/03 fa sì che l'inosservanza dell'obbligo di adottare «accomodamenti ragionevoli» nei luoghi di lavoro può comportare l'applicazione della tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, che può essere delegata anche alle organizzazioni sindacali e alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse lesa, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione.

### Diritto di accesso del dipendente comunale

Il pubblico dipendente ha il diritto di conoscere i criteri ed i metodi applicati dal datore di lavoro per l'attribuzione di incentivi premiali in favore di altri soggetti; questo anche al fine di verificare le proprie aspettative in ordine ad analoghi riconoscimenti.

E' questo, sostanzialmente, il principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 2894 depositata in data 27 maggio 2013 con la quale l'Alto Consesso giudica illegittimo il diniego dell'amministrazione all'accesso ai documenti relativi all'attribuzione di somme a titolo di retribuzione di risultato in favore di proprio personale, diverso dall'appellante.

### Oneri per fornitura e lavaggio del vestiario

In una controversia di lavoro privato, ma con un principio che può ritenersi generale, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 19579 depositata in data 26 agosto 2013, rileva che - a prescindere dalla fonte legislativa e/o contrattuale - "... l'azienda è tenuta a dotare il personale di divise sempre pulite, e dunque di sopportarne il relativo costo, sicchè (cfr. Cass. n. 23314 del 2010; Cass. n. 22929 del 2005, pur inerenti le divise del personale addetto alla nettezza urbana) dal suo inadempimento

segue l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.".

### Condanne penali e giusta causa di licenziamento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 20158 depositata in data 3 settembre 2013, rileva che:

- il sapere che il dipendente addetto a mansioni che si svolgono in ambiente delicato e/o particolare (nella fattispecie: casa per anziani) è stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti non può che rompere il vincolo fiduciario tra le parti;
- è elemento idoneo ad incrinare il predetto rapporto fiduciario anche il fatto addebitato commesso al di fuori dell'ambiente di lavoro;
- conseguentemente, il licenziamento comminato (a prescindere dalle fattispecie disciplinari) è legittimo e fondato su giusta causa.

### Diritto di accesso delle organizzazioni sindacali

Un argomento già ripetutamente trattato dalla giurisprudenza amministrativa alla quale si aggiunge la recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4321 depositata in data 30 agosto 2013. La sezione, conferma i principi generali in tema di diritto di accesso, la specifica applicazione agli organismi sindacali e precisa, per la fattispecie esaminata, quanto segue:

*"L'interesse a rendere effettiva l'attivazione della procedura di concertazione nell'ottica della valorizzazione dei dirigenti interni in termini di obiettivi e di retribuzione nel processo di riorganizzazione delle direzioni regionali, nonché di un confronto effettivo nell'applicazione della l.r. ... non è stato, infatti, fatto valere con riferimento a provvedimenti già individuati e singolarmente idonei a ledere la posizione soggettiva della organizzazione sindacale appellante o quelle degli iscritti ad essa, ma con riguardo alla generalità della attività posta in essere in riferimento alle dotazioni organiche, alla programmazione*



triennale ed annuale delle risorse umane, all'affidamento delle strutture dirigenziali, alle assunzioni, alla utilizzazione delle graduatorie e alla retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti".

Conseguentemente, conferma la pronuncia del giudice di primo grado che ha ritenuto la richiesta connotata da un carattere esplorativo, ha riscontrato la finalità (dell'organizzazione richiedente l'accesso) di conoscere la complessiva attività amministrativa posta in essere nel settore del personale; pertanto, ha ritenuto la domanda priva dei presupposti di legge per il suo accoglimento.

### Reintegrazione in servizio e risarcibilità del danno esistenziale

Il Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza n. 4464 depositata in data 5 settembre 2013, ha esaminato la richiesta di risarcimento del danno esistenziale avanzata da una dipendente pubblica reintegrata in servizio ed alla quale erano già stati corrisposte le competenze dovute per il periodo intercorrente tra il suo collocamento a riposo - illegittimo - ed il reintegro.

Riguardo all'ulteriore pretesa di risarcimento danni, la sezione afferma che:

- richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), "... nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei soli casi 'previsti dalla legge', e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente

(continua a pag. 6)

## NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE

configurabile come reato; ... b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; ... c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale ...";

- "... nel nostro ordinamento, non è ammissibile l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione";

- "Pertanto, la liquidazione di un ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima ...";

- "In definitiva, secondo la giurisprudenza, il danno non patrimoniale" è risarcibile quando la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità ed a condizione che il danno non sia futile ovvero non consista in meri disagi o fastidi o lesioni del tutto immaginarie, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Dai principi sopra sintetizzati, il Giudice trae la conclusione che - nella fattispecie esaminata - "la mera evocazione di 'pregiudizi economici' o di 'gravi turbamenti dello stato d'animo' senza alcuna ulteriore e specifica allegazione concreta" non può integrare le circostanze di fatto minime che consentono e sollecitano un giudizio probabilistico del giudice e, dunque, una considerazione in via equitativa sia dell'entità del danno che della prova della sua esistenza.

### **Pubblico impiego: la laurea non dà diritto a mansioni superiori**

Cassazione civile, sez. III, sentenza 17.04.2013 n° 9240

"Il possesso del titolo di laurea non conferisce il diritto al riconoscimento di qualifiche né di assegnazione a mansioni diverse da quelle conseguite nell'ambito del legittimo espletamento delle procedure di assunzione e di eventuale successiva assegnazione a qualifiche e mansioni superiori e la qualifica accademica non può estendere il diritto all'inquadramento lavorativo al di là di quello contrattualmente previsto".

È quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza 17 aprile 2013, n. 9240.

Nella fattispecie, una dipendente della Regione Campania conveniva quest'ultima avanti al Tribunale di Napoli per ottenere la condanna al risarcimento dei danni (materiali e morali, diretti e indiretti) che asseriva di aver subito a seguito del mancato riconoscimento del suo giusto inquadramento lavorativo.

In particolare, la ricorrente, vittoriosa in primo grado e soccombente in appello, riteneva che la sua posizione lavorativa non fosse rapportata alle qualifiche professionali possedute.

Con ricorso in Cassazione, la ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado sostenendo che la mera richiesta di risarcimento del danno non è sufficiente per definire la domanda risarcitoria come extracontrattuale.

Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, "ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell'integrità psico-fisica, non rileva, ai fini dell'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (artt. 2043 e ss., art. 2087 c.c.), indizi di per sé non decisivi".

Quello che rileva è invece l'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, ovvero se sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità

lesiva si espliciti, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini oppure se le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.), nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale. Soltanto nel caso in cui non possa pervenirsi all'identificazione dell'azione proposta dal danneggiato, si deve qualificare l'azione come di responsabilità extracontrattuale (in tale senso Cass., Sez. un., 8 luglio 2008, n. 18623).

Pertanto, secondo la Cassazione, la domanda della ricorrente non configura una responsabilità contrattuale ma extracontrattuale ex art. 2043 c.c., "perché l'inquadramento non viene contestato sulla base delle previsioni contrattuali, bensì alla luce della sola qualificazione accademica rispetto alla quale il contratto stesso si pone come fatto ingiusto, generativo di responsabilità".

Ciò considerato correttamente la Corte territoriale ha respinto la domanda di risarcimento danni perché la ricorrente non ha provato ex art. 2043 c.c. l'antigiuridicità del fatto e la sussistenza della colpa in capo alla regione Campania.

### **Decreto legge "lavoro pubblico"**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 è pubblicato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

Vi sono contenute diverse norme che riguardano anche il lavoro pubblico.

### **Sanzioni per violazione norme sulla trasparenza**

La CiVIT adotta la delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, ad oggetto "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013) - 31 luglio 2013".

### **Attestazioni obblighi di pubblicazione**

La CiVIT adotta la delibera n. 71/2013, corredata di due allegati, ad oggetto "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione".

A cura di Roberto Loiacono

**DECRETO DEL FARE**  
(testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194)  
**LA TABELLA DELLE NOVITA'**

770 mensile	Viene abrogato l'articolo 44 bis del D.L. n. 269/2003 che prevedeva l'entrata in vigore del cosiddetto "770 mensile" (ossia la trasmissione mensile di alcuni dati della dichiarazione del sostituto d'imposta), fino ad oggi ripetutamente rimandata.
730	<b>Possibilità di utilizzarlo anche a lavoratori che non abbiano un sostituto d'imposta. I rimborsi dell'imposta a credito vengono fatti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.</b>
Agenda digitale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diffusione del domicilio digitale che viene attribuito su richiesta del cittadino in caso di attivazione di una casella di posta elettronica certificata pubblica.</li> <li>• La PEC viene attribuita automaticamente al momento della richiesta di iscrizione all'anagrafe, di cambio di residenza o del nuovo documento unificato, che andrà a sostituire l'attuale tesserino sanitario, ma sarà attivata solo su richiesta del cittadino.</li> <li>• Istituzione del servizio SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese) per facilitare l'accesso in rete a tutti i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni.</li> <li>• Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico che conterrà anche un dossier farmaceutico con i dati e le notizie sull'aderenza alle terapie necessarie.</li> </ul>
Barche	Abrogata la tassa di possesso per imbarcazioni fino a 14 metri. Dimezzata quella per barche di lunghezza compresa tra 14,01 e 20 metri.
Cittadinanza italiana	Gli Officiali di Stato Civile sono tenuti, al compimento del diciottesimo anno di età dell'interessato, a comunicare la possibilità di esercitare, entro il compimento del diciannovesimo anno di età, il diritto di cui al comma 2, articolo 4 della legge n. 91/1992. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. <b>Possibilità di ottenere la cittadinanza italiana anche per il neo diciottenne che non abbia adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi precedenti non per colpa sua ma per responsabilità attribuibili all'amministrazione o ai genitori e possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti con qualunque documento.</b>
Concordato in bianco	Revisione dello strumento per impedire l'utilizzo al fine esclusivo di rinviare il momento del fallimento quando lo stesso non è evitabile: l'impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco ma dovrà depositare, a fini di verifica, l'elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l'impresa in crisi si stia effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.
Decreto ingiuntivo	Giudizio di opposizione: nell'ipotesi ex art. 163-bis, co. 3 c.p.c., il giudice provvede a fissare l'udienza di comparizione non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire (leggi anche l'articolo <b>Decreto ingiuntivo: cosa cambia dopo il decreto del fare</b> di Alessandro Ferretti).
Divisione dei beni giudiziale	<b>Prevista una procedura abbreviata per la divisione dei beni in comunione in caso di disaccordo tra i condomini con una domanda congiunta di divisione per la nomina di un Notaio o un Avvocato ai quali demandarla.</b>
Durc	Il documento unico di regolarità contributiva sarà acquisito d'ufficio. Viene estesa inoltre la sua validità, che passa da 90 a 120 giorni.
Edilizia	<b>Liberalizzazione delle ristrutturazioni edilizie che adesso possono modificare la sagome dell'edificio, salvo che non risultino vincoli specifici per i quali occorre parere favorevole dell'autorità preposta.</b>
Efficienza Pubblica Amministrazione	Previsto per le imprese un indennizzo di 30 euro al giorno (inizialmente era stato pensato un indennizzo di 50 euro al giorno) fino ad un massimo di 2 mila euro in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte.  <b>Sono state unificate le date di scadenza dei vari adempimenti amministrativi cui sono soggetti gli interessati in due sole date: 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno. Inoltre le singole amministrazioni devono pubblicare lo scadenziario delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.</b>
Equitalia	Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad <b>abitazione principale, non può essere pignorato</b> , ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). <b>Rateizzazione dei debiti tributari:</b> fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili, con possibilità che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento

	possano essere aumentate fino a un massimo di 120 rate mensili.
Expo 2015	In via straordinaria e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.
Fattura telematica quotidiana	Esonero dallo <del>spesometro</del> per i titolari di partita iva che sceglieranno di inviare quotidianamente all'Agenzia delle Entrate le fatture di acquisto e di vendita attraverso il canale telematico.
Fondi europei	Le amministrazioni e le aziende dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono tenute a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura <del>provvedimentale</del> relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
Giudici ausiliari	<p>Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;</li> <li>▪ i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;</li> <li>▪ i ricercatori universitari in materie giuridiche;</li> <li>▪ gli avvocati, anche se a riposo;</li> <li>▪ i notai, anche se a riposo.</li> </ul> <p>Ai giudici ausiliari, che acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari, è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.</p>
Infrastrutture	Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.059 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.
Internet	Chi gestisce un servizio di accesso al pubblico alla rete non è più obbligato alla preventiva identificazione personale dei clienti quando l'offerta di accesso alla rete non costituisce l'attività commerciale prevalente.
Investitori esteri	Concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori senza sedi stabili in Italia con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logistici.
Mediazione civile	Ripristino della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l'esclusione (richiesta dall'avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale e l'ingresso invece delle cause relative alla responsabilità sanitaria, oltre a quella medica. Contenimento dei costi per la mediazione stessa. L'obiettivo è quello di diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata (leggi anche l'articolo <u>La mediazione civile dopo il decreto fare di Enrica Maria Crimi</u> ).
Multe	Sconto del 30% a chi paga la multa entro 5 giorni dalla notifica (la possibilità di saldare subito tramite Bancomat o Carta di Credito, inizialmente prevista, viene al momento messa da parte). Escluse alcune violazioni del Codice della Strada particolarmente gravi.
PMI	<p>Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l'accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, viene disposta la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.</p> <p>5 miliardi per l'acquisto di nuovi macchinari - Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. I</p>



	<p>finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate;</li> <li>• avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.</li> </ul>
<b>Sanità</b>	Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto dovrà essere inviato all'Inps esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del <u>Ssn</u> o con esso convenzionato.
<b>Tobin Tax</b>	Proroga di 3 mesi (dal 16 luglio al 16 ottobre) per il versamento della tassa sulle transazioni finanziarie.
<b>Università</b>	Aumenta il limite delle assunzioni che potranno essere effettuate dal 1° gennaio 2014: dal 20% al 50% delle cessazioni. Vengono inoltre stanziati 17 milioni di euro (5 per il 2013, 5 per il 2014 e 7 per il 2015) ai fini dell'istituzione di borse di studio per la mobilità degli studenti meritevoli sul territorio nazionale.
<b>Valutazione dei rischi</b>	<p>Modifiche al testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (<u>D.Lgs. n. 81/2008</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in <b>alternativa al Duvri</b> il datore di lavoro committente potrà individuare, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a cooperazione e coordinamento;</li> <li>• per quanto riguarda <b>formazione e aggiornamento</b>, quando i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati;</li> <li>• in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, <u>nonché</u> nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e <b>devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente</b> per territorio le descrizioni dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità di esecuzione delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti.</li> </ul>

SAPEVI CHE...

PUOI CONTATTARCI ?  
DOVE?  
PRENDI NOTA :



Tel. : +39 3491713529 - Fax : 01119707300

email: [dentrolenotizie.it@gmail.com](mailto:dentrolenotizie.it@gmail.com)

**Roberto LOIACONO** cell. 3491713529

email: [csarobertoloiacono@gmail.com](mailto:csarobertoloiacono@gmail.com)

**Gianni FAVARO** cell. 3388099377

email: [csagiannifavaro@gmail.com](mailto:csagiannifavaro@gmail.com)

**Angela TUMBARELLO** cell. 3394713697

email: [csaangelatumbarello@gmail.com](mailto:csaangelatumbarello@gmail.com)

**Giovanni QUARTARONE**

email: [csagiovanniquartarone@gmail.com](mailto:csagiovanniquartarone@gmail.com)



**Dentrolenotizie.it**

Notizie sindacali  
online a cura degli  
iscritti CSA

Enti e Autonomie  
Locali  
di Torino e Provincia